



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del 10 GIU. 2013

Deliberazione n. 261

OGGETTO:

Sperimentazione tirocini estivi di orientamento - Direttiva 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 10 GIU. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- 1) di LAURA FRATTURA Paolo
- 2) PETRAROIA Michele
- 3) FACCIOLLA Vittorino
- 4) NAGNI Pierpaolo
- 5) SCARABEO Massimiliano

Presidente
Vice Presidente
Assessore
“
“

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- Assessore al Lavoro: Michele PETRAROIA**
- Servizio Politiche per l'Occupazione: Vincenzo ROSSI**
- Area III: Gabriella GUACCI**
- Direttore Generale: Antonio FRANCIONI**

(contrassegnare e compilare i campi che interessano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Michele PETRAROIA;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporti impegno di spesa;
- b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Michele PETRAROIA;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la "Direttiva Regionale sui tirocini estivi di orientamento per l'anno 2013" individuata sotto l'Allegato "A" della presente deliberazione;
- 3) di approvare, in particolare, gli allegati alla suddetta Direttiva:
 - a) l'Allegato 1 (Schema di Convenzione);
 - b) l'Allegato 2 (Progetto Formativo e di Orientamento);
 - c) l'Allegato 3 (Autocertificazione del Soggetto Ospitante);
 - d) l'Allegato 4 (Dichiarazione del Tirocinante).



ALLEGATI ATTUATI

[Handwritten signature]

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Sperimentazione tirocini estivi di orientamento - Direttiva 2013.**

- VISTA** la Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed in particolare l’art. 18, recante “tirocini formativi e di orientamento”;
- VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norma di attuazione dei principi e criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sui “tirocini formativi e di orientamento”;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifica al titolo V della Costituzione” che attribuisce alle regioni la competenza esclusiva in materia di formazione professionale;
- VISTA** la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 recante “Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- VISTO** il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, in particolare l’art. 60;
- CONSIDERATO** che l’art. 60 del citato D.Lgs. 276/2003, recante “tirocini estivi di orientamento” è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza n. 50/2005 dalla Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che “la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni”;
- VISTO** l’art. 11 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011);
- CONSIDERATO** che il citato art. 11 del Decreto-legge 138/2011, il cui contenuto riguardava i tirocini formativi e di orientamento, è stato anch’esso dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto andava “ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni” con Sentenza n. 287 dell’11 dicembre 2012;
- CONSIDERATO** che, stante la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 60 del D.Lgs. 276/2003 stabilita con la citata Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, le Regioni possono regolamentare autonomamente la disciplina dei tirocini estivi di orientamento;
- VISTE** le deliberazioni n. 668 del 27 giugno 2008 e n. 434 del 21 aprile 2009 con le quali la Giunta Regionale ha approvato le Direttive per la sperimentazione dei tirocini estivi di orientamento riferite, rispettivamente, agli anni 2008 e 2009;
- DATO ATTO** che dal rapporto di monitoraggio eseguito sui tirocini estivi svolti negli anni 2008 e 2009 emergono dati interessanti sull’utilizzo dello strumento formativo in questione;



ATTESO che la Regione Molise sta attuando l'iter procedurale per il recepimento dell'Accordo Stato/Regioni, che ha approvato le "Linee guida in materia di tirocini" (Repertorio atti n. 1/CSR del 24/01/2013), e la regolamentazione, oltre che delle tre tipologie contemplate dalle linee guida, anche dei tirocini estivi;

RITENUTO opportuno riproporre a livello sperimentale per l'anno 2013 - capitalizzando l'esperienza delle sperimentazioni relative ai tirocini estivi degli anni 2008 e 2009 - l'attivazione di tirocini estivi di orientamento, anche al fine di individuare soluzioni utili alla emanazione della normativa regionale per la regolamentazione di tale istituto;

RITENUTO opportuno far precedere la sperimentazione dell'anno 2013 da una più ampia pubblicizzazione dell'iniziativa sia nei riguardi del mondo del lavoro, sia nei riguardi delle scuole;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la "Direttiva Regionale sui tirocini estivi di orientamento per l'anno 2013" individuata sotto l'Allegato "A" della presente deliberazione;
- 2) di approvare, in particolare, gli allegati alla suddetta Direttiva:
 - a) l'Allegato 1 (Schema di Convenzione);
 - b) l'Allegato 2 (Progetto Formativo e di Orientamento);
 - c) l'Allegato 3 (Autocertificazione del Soggetto Ospitante);
 - d) l'Allegato 4 (Dichiarazione del Tirocinante).

Atto da pubblicare:	
Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Solo oggetto	<input type="checkbox"/>
(A tutela di dati sensibili)	

Campobasso, li _____

L'Istruttore

Il Dirigente del Servizio
(Dr. Vincenzo ROSSI)

Vincenzo Rossi




PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ E ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li _____

Il Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo ROSSI






VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento organizzazione e vigilanza dell' Area Diretta.

Il Direttore d' Area
Dr.ssa Gabriella GUACCI




Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla direzione generale

PROPONE

all' Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore Generale
Dr. Antonio FRANCONI





**GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE
ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO
AREA III
SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

ALLEGATO "A"

**DIRETTIVA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
ESTIVI DI ORIENTAMENTO**

SPERIMENTAZIONE REGIONALE

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO-ACCADEMICO 2012/2013



Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente Direttiva disciplina la promozione e la realizzazione dei Tirocini Estivi di Orientamento, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale; la presente regolamentazione non si applica alle attività formative attivate nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Art. 2

Definizione

1. Si definiscono Tirocini Estivi di Orientamento, i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. Essi rappresentano una "parentesi" lavorativa tra due anni scolastici, formativi o accademici, costituiscono una forma di inserimento temporaneo in un ambiente produttivo e sono finalizzati ad assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali, agevolandone le scelte professionali.

2. Il tirocinio estivo di orientamento rappresenta uno strumento propedeutico all'attività lavorativa e risponde all'obiettivo di promuovere un'alternanza fra scuola e lavoro, realizzando un "ponte" con l'universo imprenditoriale, in modo da agevolare gli studenti nella scelta professionale, consentendo di acquisire competenze già spendibili nel mercato del lavoro. Si propone, pertanto, finalità orientative e di addestramento pratico.

3. Il tirocinio è realizzato per finalità formative e di orientamento al lavoro e non può essere utilizzato per sostituire forza lavoro.

Art. 3

Destinatari e limiti di età - Obblighi del tirociante

1. Sono destinatari dei tirocini estivi di orientamento gli studenti (compresi stranieri comunitari ed extracomunitari) che hanno assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente, d'età compresa tra i sedici ed i ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di scuola media superiore di II grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali, etc.) o presso un istituto universitario o presso un organismo di formazione professionale, residenti o domiciliati nella Regione Molise.

2. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste nel progetto formativo;
- b) rispettare gli obblighi di riservatezza, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene alle informazioni circa i dati e i processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori;
- b) rispettare l'orario previsto dal progetto formativo;



- c) seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;
 - a) firmare giornalmente le presenze nell'apposito registro messo a disposizione dal soggetto promotore.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico-organizzativo ed al tutor aziendale.

Art. 4

Soggetti promotori

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio.
2. Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, principalmente:
 - a. le istituzioni scolastiche e formative statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti;
 - b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c. le agenzie formative accreditate dalla Regione Molise ai sensi della D.G.R. 533/2012;
3. I tirocini estivi di orientamento possono, altresì, essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) le Province, tramite i Centri per l'impiego;
 - b) l'Agenzia Regionale Molise Lavoro;
 - c) l'Ufficio Scolastico Regionale;
 - d) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - e) i servizi di integrazione lavorativa e di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
 - f) le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
 - g) gli enti bilaterali;
 - h) i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - i) le Agenzie di assistenza tecnica, in qualità di enti *in house* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Nel caso in cui il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastico/formativa o universitaria, questa può designare un proprio "tutor formativo" interno che, in collaborazione con il tutor didattico-organizzativo individuato dal soggetto promotore, svolga il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo. Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante devono operare in stretto raccordo con l'istituzione scolastica, universitaria o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.
5. I soggetti promotori sono tenuti a:
 - a) assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Le



coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio e devono essere comprensive del tragitto casa-lavoro;

- b) redigere il progetto formativo;
- c) individuare un "tutor" responsabile dell'aspetto tecnico-didattico-organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio, e di operare in stretto raccordo con il tutor formativo (se designato) e con il tutor aziendale, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;
- d) attivare uno specifico monitoraggio del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso;
- e) redigere, d'intesa con il tutor aziendale e al tutor formativo (se designato) al termine del percorso di tirocinio, il report di cui all'art. 10 della presente Direttiva, che attesti, tra l'altro, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto formativo;
- f) trasmettere la copia della convenzione e del progetto formativo alla Regione Molise, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali di una delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. I tirocini estivi promossi da soggetti ed istituzioni formative in favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, non sono soggetti all'obbligo della comunicazione, così come previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007, a seguito del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, a condizione che:

- il tirocinio sia promosso da una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci titoli di studio aventi valore legale;
- i destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.

7. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti formativi e di orientamento ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

8. Nel caso in cui i soggetti promotori siano le Province, tramite i Centri per l'impiego, il Soggetto Ospitante che ospita il tirocinante assume a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. ed alla responsabilità civile verso terzi, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

9. Per i tirocini sostenuti finanziariamente dalla Regione Molise, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.



Art. 5

Soggetto ospitante

1. Qualunque datore di lavoro privato o pubblico può attivare un tirocinio estivo, salvo i limiti eventuali fissati dai contratti collettivi nazionali.

Possono, pertanto, ospitare studenti in tirocinio estivo di orientamento i seguenti soggetti:

- le imprese private sotto qualsiasi forma costituite;
- gli studi professionali il cui titolare risulti iscritto all'Albo professionale di competenza;
- le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni iscritte nei rispettivi registri regionali, ove esistenti;
- tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica presso la Direzione Regionale delle Entrate;
- gli Enti pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico;
- gli organismi (e loro emanazioni) che hanno acquisito per legge lo status di autonomie funzionali, quali enti pubblici autonomi;
- gli enti pubblici economici.

2. I tirocini estivi di orientamento possono essere attivati presso i soggetti ospitanti, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) soggetti con un numero di dipendenti e/o di collaboratori compreso tra uno e cinque, possono inserire un tirocinante;
- b) soggetti con un numero di dipendenti e/o collaboratori da sei a diciannove possono inserire fino a due tirocinanti contemporaneamente;
- c) soggetti con un numero di dipendenti e/o collaboratori uguale o superiore a venti, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti;
- d) soggetti privi di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con almeno un dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di durata non inferiore a ventiquattro mesi possono inserire un tirocinante purché, alla data di attivazione del tirocinio, risultino rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 1. la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare;
 2. il datore di lavoro non abbia già ospitato alcun tirocinante nei due anni precedenti.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane e le imprese commerciali, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti.

Sono, altresì, esclusi dai limiti di cui al comma 2. i tirocini in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

4. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia superiore o uguale a 0,5.

5. I Soggetti ospitanti devono essere in possesso, al momento della sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo successivo, dei seguenti requisiti:



- avere la sede operativa presso cui lo studente svolge il tirocinio nel territorio della Regione Molise;
 - applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori.
6. I soggetti ospitanti sono tenuti a:
- b) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro, permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
 - c) garantire un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
 - d) designare un "tutor aziendale" che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;
 - e) comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le eventuali interruzioni del tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
 - f) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di comunicazioni obbligatorie.
7. Il soggetto promotore non può attivare tirocini con persone che hanno avuto un rapporto di lavoro presso il soggetto ospitante medesimo nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio, per i medesimi profili professionali oggetto del tirocinio che si intende attivare.
8. Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi con il medesimo tirocinante per le medesime attività formative.
9. Il soggetto ospitante non può inserire il tirocinante nella turnazione, qualora l'organizzazione del lavoro preveda turni di lavoro notturno.
10. Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Art. 6

Attivazione del tirocinio estivo - Convenzione

1. Il tirocinio estivo di orientamento è attivato sulla base di un accordo bilaterale (Convenzione di tirocinio estivo di orientamento) sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, così come sopra individuati, in forza del quale il soggetto ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la formazione individuata, per ciascun tirocinio, nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione medesima.
2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo; essa definisce anche i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso formativo di tirocinio estivo di orientamento.



3. La convenzione può essere riferita a più tirocini, anche distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per gravi motivi quali, in particolare, il mancato rispetto della disciplina aziendale o delle norme in materia di sicurezza da parte del tirocinante, ovvero il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del soggetto ospitante.
5. Possono essere stipulate convenzioni quadro di tirocinio estivo di orientamento a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetti ospitanti.
6. Il modello di convenzione è allegato alla presente Direttiva (**Allegato "1"**), opportunamente adattato dall'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 7

Progetto formativo e di orientamento

1. Alla convenzione di cui all'articolo precedente deve essere allegato un "Progetto formativo e di orientamento" per ciascun tirocinio nel quale siano definiti gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'intervento formativo.
2. Il progetto formativo è predisposto dal soggetto promotore d'intesa con il tutor aziendale e contiene i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici ed identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) nominativo, curriculum vitae e compiti del "tutor didattico-organizzativo" di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c);
 - c) nominativo, curriculum vitae e compiti del "tutor aziendale", di cui all'articolo 4, comma 6. lettera d);
 - d) nominativo, curriculum vitae e compiti del tutor scolastico (se designato) di cui all'art. 3, comma 4;
 - e) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
 - f) orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;
 - g) estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi;
 - h) le strutture aziendali (settore, stabilimento, sede, reparto, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
 - i) settore aziendale di riferimento;
 - j) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
 - k) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso formativo di tirocinio estivo di orientamento;
 - l) l'entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante;
 - m) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;
 - n) la dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al modello **Allegato "3"** alla presente Direttiva e la dichiarazione del tirocinante conforme al modello **Allegato "4"** alla presente Direttiva.



3. Gli obiettivi del tirocinio individuati nel progetto formativo rappresentano l'aspetto qualificante del progetto medesimo e si riferiscono alle competenze che il tirocinante intende acquisire e sono riconducibili ad un determinato profilo professionale, ricavabile dal repertorio dei profili formativi.
4. Le facilitazioni economiche di cui al comma 2 lettera l) non possono in alcun modo configurarsi come retribuzione da lavoro.
5. Il modello di progetto formativo e di orientamento (**Allegato "1"** alla presente Direttiva) è riconducibile all'allegato 2 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 8

Durata e limiti

1. I tirocini estivi si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo, o accademico e l'inizio di quello successivo ed hanno una durata non superiore ai tre mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini.
2. Nei casi in cui i contratti collettivi di settore stabiliscano dei limiti, questi vengono applicati.
3. L'impegno settimanale di frequenza al tirocinio non può essere superiore alle 25 ore.
4. Durante il tirocinio è prevista una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante.
5. Ai fini del rilascio della certificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi, il tirocinante deve garantire almeno l'80% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
6. Il tirocinante può assentarsi per malattia e per altri motivi di effettiva necessità, secondo le regole stabilite dal soggetto ospitante per i propri lavoratori dipendenti, nel limite del 20% del totale delle presenze e previa comunicazione al tutor aziendale.
7. Al fine di assicurare un periodo di recupero psico-fisico, commisurato a quello di ferie previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per gli altri dipendenti del soggetto ospitante, possono essere concordate con i tutor giornate di riposo in misura tale da non compromettere l'esito del tirocinio e sempre in modo da assicurare la percentuale di presenze di cui al comma 5.

Art. 9

Facilitazioni economiche

1. Il tirocinio estivo di orientamento non si configura come rapporto di lavoro, ma al fine di evitarne un uso distorto è previsto il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
2. Oltre all'indennità, che non può essere inferiore a 400,00 € lordi mensili e superiore a 600,00 € lordi mensili, il Soggetto Ospitante può prevedere ulteriori facilitazioni per il tirocinante (rimborso spese viaggio, ticket restaurant, etc.).



Art. 10

Attestazione delle esperienze svolte - Certificazione delle competenze acquisite - Crediti formativi

1. Nelle more della individuazione dei criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti, da definirsi con specifico provvedimento regionale, i soggetti ospitanti, in collaborazione con i soggetti promotori devono predisporre un *report* finale sull'attività svolta con l'attestazione delle competenze acquisite dal tirocinante; tale attestazione, siglata anche da entrambi i soggetti, va consegnata al tirocinante.
2. Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento possono avere valore di credito formativo e, certificate come sopra indicato dalle strutture promotrici e ospitanti; possono essere riportate nel curriculum vitae dello studente ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche e private (Centri per l'Impiego, strutture accreditate, etc.) dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
3. Le competenze acquisite, inoltre, potranno essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art.2, comma 1. lettera i) del D.Lgs. n.276/2003.

Art. 11

Monitoraggio

1. Le disposizioni della presente Direttiva hanno efficacia per l'anno scolastico/accademico/formativo 2012/2013 e saranno oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro - Direzione Generale III - Servizio Politiche per l'Occupazione, anche avvalendosi del supporto degli enti bilaterali di categoria, al fine di determinare le soluzioni per gli anni successivi e per la futura regolamentazione normativa.
2. Al fine di effettuare un'efficace azione di monitoraggio, i tutor incaricati ed i tirocinanti redigeranno, al termine del tirocinio, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti (*report* finale). Tali report vanno inviati, a cura del soggetto promotore, in uno con la fotocopia del registro delle presenze giornaliera, al Servizio Politiche per l'Occupazione, entro 10 giorni dal termine del tirocinio.
3. Le risultanze del monitoraggio delle attività sono riportate alla Commissione Tripartita Regionale per una valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Art. 12

Controlli

1. La regione Molise si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei tirocini estivi di orientamento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente Direttiva entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.



CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO

TRA

Il/La _____ (**Soggetto Promotore**) con sede legale/operativa in
CAP _____ () alla Via/P.zza
_____ n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA n.
_____ rappresentato da _____
nella sua qualità di _____ e legale rappresentante, nato il
_____ a _____ ()

E

Il/La _____ (**Soggetto Ospitante**) con sede legale/operativa
in _____ () CAP _____ alla Via/P.zza
_____ n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA n.
_____ rappresentato da _____
nella sua qualità di _____ e legale rappresentante, nato il
_____ a _____ ()

Premesso che

- al fine di favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e sostenere le scelte professionali dei tirocinanti, i soggetti richiamati all'art. 4 commi 2. e 3. della "Direttiva per l'attivazione di tirocini estivi di orientamento - Sperimentazione regionale anno scolastico/formativo/accademico 2012/2013", Allegato "A" della D.G.R. n. _____ del _____ possono promuovere tirocini estivi di orientamento con i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 del medesimo dispositivo;
- il soggetto ospitante ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti al comma 5 dell'art. 5 della citata Direttiva, mediante dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegata e parte integrante della presente convenzione.



Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Ai sensi della D.G.R. n. _____ del _____ la _____ (riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in Tirocinio Estivo di Orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore).

Art. 2.

1. Il Tirocinio estivo di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di orientamento e di addestramento pratico è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico/organizzativo, da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante e, se designato, da un tutor dell'Istituzione scolastica o formativa (nel caso di soggetto promotore diverso).
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto di orientamento e di addestramento pratico contenente:
 - a) dati anagrafici ed identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) nominativo, curriculum vitae e compiti del "tutor didattico-organizzativo" nominato dal soggetto promotore;
 - c) nominativo, curriculum vitae e compiti del "tutor aziendale" nominato dal soggetto ospitante;
 - d) nominativo, curriculum vitae e compiti del tutor scolastico (se designato dall'istituzione scolastica o formativa) ;
 - e) durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
 - f) orari di svolgimento dell'attività di tirocinio;
 - g) estremi identificativi delle assicurazioni I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi;
 - h) le strutture aziendali (settore, stabilimento, sede, reparto, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
 - i) settore aziendale di riferimento;
 - j) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
 - k) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso formativo di tirocinio estivo di orientamento;



- l) l'entità dell'eventuale facilitazione economica erogata dal soggetto ospitante;
- m) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione delle singole attività del tirocinio medesimo;
- n) l'impegno da parte dei tutor e del tirocinante ad elaborare, al termine del tirocinio, un *report* finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti;
- o) l'impegno da parte del tutor didattico/organizzativo a rilasciare un'attestazione circa le competenze acquisite da parte del tirocinante.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e di addestramento pratico;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, le informazioni o le conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

3. I soggetti promotori sono tenuti ad inviare alla Regione Molise ed alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della stessa.

4. I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti di orientamento e di addestramento pratico ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

5. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n.81 del 09 aprile 2008, "*Testo Unico in materia di tutela della salute e*



Allegato "1" – Schema di Convenzione

sicurezza sui luoghi di lavoro" e a fornire i dispositivi di sicurezza individuale informando il tirocinante sull'adeguato utilizzo degli stessi.

Luogo e data, _____

Il soggetto promotore
(Nome e Cognome)

Il soggetto ospitante
(Nome e Cognome)



(su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Rif. Convenzione n. _____ stipulata in data _____ con protocollo n. _____)

*** Informazioni personali del Tirocinante**

Nome e Cognome Codice Fiscale
Luogo e data di nascita: (....) il
Residenza (via, n. civico, cap, città, provincia)
.....
Tel. Fax E-mail
Titolo di studio: Sesso

*** Condizione attuale del Tirocinante**

- Studente scuola secondaria superiore classica
- Studente scuola secondaria superiore scientifica
- Studente scuola secondaria superiore linguistica
- Studente scuola secondaria superiore artistica

- Studente scuola secondaria superiore tecnica ITIS
- Studente scuola secondaria superiore tecnica ITC
- Studente scuola secondaria superiore tecnica ITG
- Studente scuola secondaria superiore tecnica ITAS
- Studente scuola secondaria superiore tecnica ITN

- Studente scuola professionale per il Settore Industria e Artigianato
 - produzioni industriali e artigianali
- Studente scuola professionale per il Settore dei Servizi
 - servizi commerciali
 - servizi di manutenzione e assistenza tecnica
 - servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
 - servizi socio-sanitari
 - servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

- Studente univervitario
- Frequentante corso post-diploma
- Frequentante corso post-laurea
- Corsista della formazione professionale



*** Tutor e Responsabile aziendale**

Nome Cognome del Tutor didattico/organizzativo nominato dal Soggetto Promotore:
.....

Recapiti telefonici e-mail

Curriculum vitae (vedi allegato)

Compiti:

.....
.....
.....

Nome Cognome del Tutor nominato dal Soggetto Ospitante (Responsabile aziendale):
.....

Recapiti telefonici e-mail

Curriculum vitae (vedi allegato)

Compiti:

.....
.....
.....

Nome Cognome del Tutor incaricato dall'Istituzione scolastica o formativa (nel caso in cui il soggetto promotore sia diverso dalle istituzioni scolastiche e formative) sempreché nominato:
.....

Recapiti telefonici e-mail

Compiti:

.....
.....
.....



***Soggetti firmatari della convenzione**

Soggetto Promotore

Denominazione
Codice Fiscale/Partita IVA:
Sede legale (via, n. civico, cap, città, provincia):
.....
Tel. Fax E-mail
Sede operativa (via, n. civico, cap, città, provincia):
.....
Tel. Fax E-mail
Nome e Cognome del legale rappresentante
Codice fiscale:

Soggetto ospitante

Denominazione
Codice Fiscale/Partita IVA:
Sede legale
.....
Tel. Fax E-mail
Sede operativa (via, n. civico, cap, città, provincia):
.....
Tel. Fax E-mail
Nome e Cognome del legale rappresentante
Codice fiscale:

Strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio
settore:
sede:
stabilimento/sede operativa: (via, n. civico, cap, città, provincia):
reparto
ufficio

*** Timing**

Durata del tirocinio n. mesi data inizio data fine
Eventuale periodo di sospensione: dal al

***Copertura assicurativa**

Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L.: Posizione n.
Responsabilità Civile: Posizione n.: - Compagnia di Assicurazione:



***Formazione e orientamento**

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio:

.....
.....
.....
.....
.....

Tempi di presenza in azienda:

Profilo professionale.....

Competenze da acquisire

*** Obblighi del tirocinante:**

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda, di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- sottoscrivere l'allegata dichiarazione.

*** Facilitazioni previste per il Tirocinante:**

- indennità forfetaria pari a _____,00 €/mese
- rimborso viaggi
- vitto e alloggio
- altro (da specificare) _____

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

Firma per presa visione ed accettazione
Il Tirocinante



Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al tirocinio estivo di orientamento
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____
(____) il _____ e residente in _____
(____) alla Via _____ n. ____, Codice fiscale n. _____, nella sua qualità di legale rappresentante del Soggetto Ospitante denominato _____ con sede in _____ (____) alla Via _____, n° _____, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., DICHIARA in qualità di Soggetto Ospitante - che in riferimento al tirocinio di cui alla Convenzione n. _____ sottoscritta in data _____ con il Soggetto Promotore denominato _____, - di:

1. avere la sede operativa nel territorio della Regione Molise;
2. applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4. essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

_____, li _____

Firma per esteso del Dichiarante



Informativa ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n° 196.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Dichiarazione del Tirocinante

Il sottoscritto _____ nato a _____
(____) il _____ e residente in _____
(____) alla Via _____ n. ____, Codice fiscale n.
_____, in procinto di frequentare un Tirocinio Estivo di Orientamento, nel
periodo dal _____ al _____ presso il Soggetto Ospitante
denominato _____ con sede in
_____ (____) alla Via _____,
n° _____, DICHIARA - che in riferimento allo svolgimento del suddetto tirocinio - di:

1. essere a conoscenza delle attività da svolgere presso il Soggetto Ospitante e di impegnarsi a svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e formazione pratica;;
2. a essere a conoscenza che la partecipazione al tirocinio non comporta alcun legame diretto con il Soggetto Ospitante in questione e che ogni rapporto con lo stesso cesserà alla scadenza del tirocinio;
3. di accettare, per tutta la durata del tirocinio, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L. di riferimento, di osservare gli orari stabiliti ed i regolamenti interni e le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute;
4. essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con il soggetto ospitante, si potrà procedere in qualsiasi momento alla sospensione o all'interruzione del tirocinio;
5. essere a conoscenza che il tirocinio non comporta impegno di assunzione presente o futura da parte del soggetto ospitante;
6. essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti presso la sede del tirocinio che per la permanenza nella.

_____, li _____

Firma per esteso del Dichiarante



Informativa ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n° 196.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

